

## Correzione

---

### **Ordinanza dell'UFV concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac)**

del 12 agosto 2010 (RU **2010** 4245; RS **455.110.2**)

*Art. 23 cpv. 2*

#### **Invece di:**

<sup>2</sup> Per le installazioni tecniche esistenti in impianti di macellazione autorizzati è applicato, per i necessari adeguamenti secondo gli articoli 13, 14 e 19, allegato 2 numeri 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5, allegato 3 numeri 1.7–1.11 nonché allegato 4 numeri 1.1, 2.4, 2.5 e 2.6, un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

#### **Leggasi:**

<sup>2</sup> Per le installazioni tecniche esistenti in impianti di macellazione autorizzati è applicato, per i necessari adeguamenti secondo gli articoli 13, 14 e 19, allegato 2 numeri 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5, allegato 3 numeri 1.7–1.11 nonché allegato 4 numeri 1.1, 2.4 e 2.5, un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

2 novembre 2010

Cancelleria federale

